

Codice A1508A

D.D. 28 settembre 2015, n. 755

**Fondazione Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S. con sede in Oleggio (NO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita giuridica di diritto privato.**

L'I.P.A.B. Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede in Oleggio (NO), nasce come Pia Istituzione, fondata dal Commendatore Avv. Antonio Pariani, e viene eretta in Ente morale con regio Decreto in data 8 maggio 1904.

L'originaria Pia Istituzione, con D.P.R. 11/03/1968, assunse la denominazione di "Villa Pariani - Casa di Riposo", successivamente modificata, con D.G.R. n. 115-15762 del 30/12/1996, nella denominazione attuale.

L'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di provvedere all'accoglimento di persone auto o non autosufficienti, di ambo i sessi, anche mediante l'attivazione, a favore delle stesse, di nuovi servizi nonchè di provvedere all'accoglimento degli anziani, di ambo i sessi.

Con istanza datata 22/06/2015, il Presidente dell'I.P.A.B. richiedeva, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 27/04/2015, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" a Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S..

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'I.P.A.B. ed, altresì, dalla necessità di dotare l'Istituzione di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

L'I.P.A.B. può essere individuata quale Istituzione promossa e amministrata da privati e operante con mezzi di provenienza privata, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 – lett. b1 – b2 – b3 delle L.R. 10 del 19/03/1991.

L'appartenenza a detta categoria è desumibile dai seguenti elementi:

- L'I.P.A.B. Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" nasce, come sopra precisato, come Pia Istituzione, fondata dal Commendatore Avv. Antonio Pariani, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b1 della citata normativa regionale;
- almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante era designata, per disposizione dello statuto originario, da privati. Infatti lo statuto originario dell'I.P.A.B., approvato con R.D. in data 8 maggio 1904, stabiliva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da cinque membri, di cui tre di nomina privata - ossia, Il Presidente, membro di diritto discendente della famiglia del fondatore, un membro di nomina del Presidente ed il Parroco locale - in ciò soddisfacendo a quanto previsto alla lett. b2;
- il patrimonio dell'I.P.A.B. è costituito prevalentemente da beni provenienti da atti di liberalità privata e l'Istituzione medesima risulta aver beneficiato di finanziamenti pubblici in conto capitale, in misura non superiore al 10% della consistenza patrimoniale, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b3.

Rilevato che l'attività attualmente svolta dall'I.P.A.B., la quale complessivamente dispone di 99 posti letto, consiste nel provvedere all'accoglimento di persone auto o non autosufficienti, di ambo i sessi, anche mediante l'attivazione, a favore delle stesse, di nuovi servizi nonchè di provvedere all'accoglimento degli anziani, di ambo i sessi, rispondendo ai bisogni della popolazione residente prevalentemente nel Comune di Oleggio.

Vista la nota di questo Settore, n. 31062 del 08/07/2015, con la quale è stato richiesto, al Comune di Oleggio e alla Provincia di Novara, il parere in ordine al possesso, da parte dell'I.P.A.B., dei requisiti previsti all'art. 2 della succitata L.R. 10/1991, da esprimersi entro il termine di 45 giorni, perfezionatosi in data 24/08/2015;

Dato atto che, a riscontro della suddetta richiesta, sono pervenuti:

- la deliberazione, n. 146 del 10/08/2015, della Giunta comunale della Città di Oleggio, con cui è stato espresso parere favorevole in ordine al possesso, da parte dell'I.P.A.B., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) delle LL.RR. 10 e 11 del 19/03/1991;
- la nota n. 11380 del 03/08/2015, della Provincia di Novara - Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali, Ufficio Politiche sociali, con la quale viene specificato che l'Istituzione, nel corso degli anni, ha regolarmente trasmesso, all'ente provinciale - soggetto cui è stata delegata, ai sensi della L.R. 1 del 08/01/2004, la funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle II.PP.A.B - la documentazione amministrativo-contabile attestante l'attività istituzionale in essere (ad es., bilanci, modifiche statutarie, informativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione).

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

#### IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n.165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n.1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

di riconoscere l' idoneità all' iscrizione nel registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S. con sede in Oleggio (NO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall' iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 della L.R. n. 1 in data 08/01/2004, la cessione sotto qualunque forma di beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Provincia di Novara.

Dall' iscrizione si applicano all' Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell' atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l' azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello statuto e dell' art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Sergio Di Giacomo